



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE - -S. FILI
Prot. 0005273 del 11/09/2021
(Uscita)

Al personale docente
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Ai percettori di mobilità in deroga
Ai genitori/Agli esercenti la responsabilità genitoriale
Ai fornitori
Ai visitatori
Ai rappresentanti editoriali etc.

Oggetto: disposizioni a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 10 settembre 2021, n.122

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87 del 17 giugno 2021;

VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111;

VISTO il D.L. 10 settembre 2021, n.122;

DISPONE

che a far data dall'11 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Tale misura non si applica ai bambini e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, n. 122 e dalla nota ministeriale del 9 settembre 2021, prot. n. 953 (app governativa del Ministero della Salute "VerificaC19" e per il personale docente e ATA anche tramite la piattaforma SIDI-DGC)

La Dirigente Scolastica e il personale ATA incaricato del controllo, pertanto, sono tenuti a richiedere l'esibizione di idonea certificazione verde a chiunque entri nell'edificio scolastico (docenti, genitori, personale comunale, personale cooperative a mero titolo esemplificativo).

La violazione delle disposizioni circa il possesso e l'esibizione della certificazione verde Covid-19 (o della eventuale esenzione) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. Per il personale docente e ATA restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 comma 6 del D.L. 6 agosto 2011 "*Il mancato rispetto delle disposizioni ...omissis... da parte del personale scolastico...omissis... è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato*".

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Prof.ssa Sandra GROSSI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93